



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Schema di decreto del Presidente della Repubblica - Regolamento recante la tabella del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità, compreso tra dieci e cento punti, ai sensi dell'articolo 138 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Referente

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela del Consumatore e la Normativa Tecnica

Divisione IV – Promozione della concorrenza, semplificazioni per le imprese e servizi assicurativi

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il presente schema di d.P.R. reca la disciplina del danno non patrimoniale, predisponendo la redazione di una Tabella unica nazionale per la liquidazione della componente biologica e tre distinte tabelle per quella morale, per i valori minimi medi e massimi dei moltiplicatori, per ciascun punto e ciascuna classe di età.

Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private – di seguito *Codice* o CAP), all'articolo 138, nel nuovo testo di legge sostituito dall'articolo 1, comma 17 della legge 4 agosto 2017, n. 124, reca la disciplina del *Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità* (nella nuova rubrica, che prende il posto del precedente riferimento al solo danno biologico), aggiorna, integra e modifica la previgente disposizione in materia di c.d. *macrolesioni*, apportando mutamenti sostanziali (oltre che formali) alla delega governativa per l'adozione della tabella unica nazionale del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, richiesta dal 2006, avuto riguardo, tra gli altri, alle finalità della previsione, nonché ai criteri di redazione.

Successivamente, il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, all'articolo 3-ter ha nuovamente novellato



l'articolo 138 del *Codice*, introducendo modifiche formali importanti, tra cui la proroga della delega al 1° maggio 2022 per l'adozione dei regolamenti attuativi previsti dall'articolo 138 del CAP e la divisione dell'originario unico decreto recante la Tabella Unica Nazionale delle menomazioni all'integrità psico-fisica e del valore pecuniario da attribuire ai singoli punti di invalidità in due distinti regolamenti.

Ne consegue, pertanto, la riassegnazione delle deleghe regolamentari secondo la ripartizione che segue:

- lettera a), su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, la predisposizione con decreto del Presidente della Repubblica di una specifica Tabella, unica su tutto il territorio della Repubblica, delle menomazioni all'integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti;
- lettera b), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, sentito l'IVASS, la predisposizione con decreto del Presidente della Repubblica di una specifica Tabella, unica su tutto il territorio della Repubblica, del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso.

Ciò premesso, il presente schema di decreto viene, quindi, adeguato alle prescritte modifiche formali di recente introduzione, con la determinazione della Tabella Unica Nazionale recante valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità, compreso tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, nonché di tre ulteriori tabelle uniche del risarcimento del danno morale, costruite come maggiorazione del danno biologico, per i valori minimi, medi e massimi dei moltiplicatori, per ciascun punto e ciascuna classe di età.

Come fin qui descritto, la disposizione in vigore risulta completamente sostitutiva (per finalità e procedura) della precedente normativa, recando oggi la disciplina del risarcimento del danno non patrimoniale, ovvero del danno complessivamente inteso in ogni sua componente, sia biologica che morale, nonché – tra le finalità – l'obiettivo di garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori, in linea con gli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali sviluppatisi nell'ultimo decennio e che hanno trovato nei tribunali di merito applicazione al caso concreto di risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti da macrolesioni.

Tale approccio – che adegua l'esercizio della delega al diritto vivente – si esprime poi nella nuova previsione recata al comma 2, dell'articolo 138, secondo cui la tabella unica nazionale è redatta, tenuto conto dei criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo i principi e criteri dettati dalla legge, questi ultimi solo in parte mutuati dai precedenti disposti dal *Codice*.

Il richiamo legislativo alla consolidata giurisprudenza di legittimità risolve e chiarisce, in via definitiva, la necessità di attuare la delega in parola alla luce di quanto disposto nel tempo - e più volte confermato - dalla Corte Suprema di Cassazione, con la previsione



del nuovo criterio secondo cui, al fine di considerare la componente del danno morale da lesione all'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico stabilita in applicazione dei criteri di legge, è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione.

Viene sancita, infine, la onnicomprensiva definitività del risarcimento, la disposizione secondo cui l'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto è esaustivo del risarcimento del danno conseguente alle lesioni fisiche.

Per quanto attiene al contenuto, il presente schema di decreto è composto da quattro articoli e da due allegati (Allegato I e Allegato II).

L'articolo 1, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale delle lesioni di non lieve entità conseguenti ai sinistri di cui all'articolo 138 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, reca nello specifico, al comma 1, l'adozione:

a) delle tavole contenenti i coefficienti moltiplicatori e demoltiplicatori del punto per il calcolo del danno biologico e del danno morale, di cui all'allegato I;

b) della tabella unica nazionale del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettera b), e comma 2, lettere da a) a d) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - tabella del danno biologico, di cui all'allegato II, tabella 1;

c) della tabella unica nazionale del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, incrementato del danno morale nei valori minimo, medio e massimo, ai sensi dell'articolo 138, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 209 del 2005 - tabella del danno biologico comprensiva del danno morale, di cui all'allegato II, tabella 2.

L'articolo 2 stabilisce come dato economico di base il valore previsto, per il primo punto di invalidità all'età zero, dall'articolo 139, comma 1, lettera a), ultimo periodo del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

L'articolo 3 dispone la liquidazione del danno biologico temporaneo sulla base dell'articolo 139, comma 1, lettera b), e comma 5, del decreto legislativo n. 209 del 2005 (comma 1) con relativo incremento per il danno morale ricompreso tra il 30 e il 60 per cento (comma 2).

L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che dall'attuazione delle disposizioni del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'Allegato I reca la determinazione dei coefficienti moltiplicatori del punto per il calcolo della componente biologica e morale del danno non patrimoniale. Sono state predisposte le tabelle relative al moltiplicatore biologico (Tavola 1.A) e al demoltiplicatore demografico (Tavola 1.B), individuati per ciascun grado di invalidità e in corrispondenza dell'età del soggetto leso, nonché la Tavola 2 che reca, invece, la tabella contenente il



moltiplicatore del danno morale, per valori minimi, medi e massimi, al fine di garantire una specifica personalizzazione del danno.

L'Allegato II è costituito dalle tabelle come di seguito indicate:

1. Tabella unica nazionale del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità (Tabella 1), comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso (articolo 138, comma 1, lettera b) e comma 2, lettere da a) a d) del decreto legislativo 07 settembre 2005, n. 209).

2. Tabella unica nazionale del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità aumentata del danno morale nei valori minimo (tabella 2.A), medio (tabella 2.B) e massimo (tabella 2.C) (articolo 138, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 07 settembre 2005, n. 209).

Lo schema di provvedimento appare quindi coerente con il programma di Governo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo di riferimento è costituito dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, all'articolo 138, nel nuovo testo di legge sostituito dall'articolo 1, comma 17 della legge 4 agosto 2017, n. 124 e successivamente novellato dal decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, articolo 3-ter.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'intervento proposto non incide sulle leggi e i regolamenti vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento è compatibile con i principi costituzionali vigenti in materia.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie o a statuto speciale né con quelle degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'intervento, come sopra evidenziato, non coinvolge le funzioni delle regioni e degli enti locali, risultando compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, comma 1, della Costituzione.



7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Si conferma l'assenza di rilegificazioni; delegificazione e strumenti di semplificazione normativa non applicabili al caso di specie, stante il disposto della norma primaria.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non esistono progetti di legge all'esame del Parlamento su materia analoga.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Allo stato attuale, non risultano sollevate questioni di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto né altra giurisprudenza rilevante in merito.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'intervento è proposto per dare attuazione alla previsione di cui all'articolo 138 del *Codice*, come da ultimo modificato dall'articolo 3-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, che contiene la determinazione della Tabella Unica Nazionale recante valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità, compreso tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, nonché di tre ulteriori tabelle uniche del risarcimento del danno morale, costruite come maggiorazione del danno biologico, per i valori minimi, medi e massimi dei moltiplicatori, per ciascun punto e ciascuna classe di età.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risulta che siano in corso procedure di infrazione in materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

L'intervento non appare in contrasto con altre Convenzioni internazionali.

L'intervento è compatibile con le altre Convenzioni firmate dall'Italia.



13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non si rinvencono indicazioni giurisprudenziali della Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

L'intervento non ha alcuna interferenza con gli indirizzi prevalenti della Corte europea dei Diritti dell'Uomo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non risultano indicazioni o linee guida prevalenti della regolamentazione in discussione, da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

L'intervento proposto non introduce nuove definizioni.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

Il testo fa corretto riferimento alla legislazione nazionale vigente e, nello specifico, alle disposizioni normative contenute nell'articolo 138 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Non sono state introdotte modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti, come indicato al punto I della parte I, poiché il presente schema di decreto ha l'obiettivo di dare attuazione alla delega governativa, come disposto a già novellato articolo 138 CAP, il quale prevede l'adozione della tabella unica nazionale del valore pecuniario da attribuire a ogni sin-golo punto di invalidità comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso.



4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Nel testo del regolamento non sono presenti abrogazioni di precedenti atti normativi.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

L'intervento non ha effetto retroattivo né di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatoria rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Sul medesimo oggetto non sono state conferite ulteriori deleghe, anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti ulteriori specifici provvedimenti attuativi, espressamente indicati nella regolamentazione adottata.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Sul punto, si precisa che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del presente schema di decreto, all'aggiornamento e alla modifica della Tavola 1.B., riportata nell'Allegato I al presente regolamento, derivanti da aggiornamenti e modifiche alle tavole di mortalità elaborate dall'ISTAT e al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale, si provvede con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, sentito l'IVASS.

Le Tabelle di cui all'Allegato II, individuate in sede di prima attuazione del presente decreto con riferimento ai valori fissati ad aprile 2022, saranno invece aggiornate annualmente con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, ai sensi dell'articolo 138, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, contestualmente all'aggiornamento di cui all'articolo 139, comma 5, del medesimo decreto legislativo, nonché in conseguenza degli eventuali aggiornamenti o modifiche di cui al precedente comma 3 e con decorrenza e riferimento al mese di aprile di ciascun anno.